Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 20 giugno 1956 registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1956 registro n. 30 Esercito, foglio n. 146

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOTTARO Luigi di Antonio, da Alassio (Imperia), classe 1914, alpino, 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco ». — In servizio di pattuglia, durante un'azione offensiva, penetrava arditamente nella posizione nemica, fornendo precise informazioni sull'efficienza dell'avversario e sulla postazione delle sue armi. Nel successivo tormentoso periodo era di costante esempio per serenità e saldezza d'animo. Nell'ultima azione di guerra, ferito da pallottola alla gamba, non abbandonava il suo posto di combattimento e si batteva con valore. Rimaneva in seguito disperso. — Russia, 16-26 gennaio 1943.

FUNDARO' Andrea di Gaetano, capitano fanteria, 28° reggimento fanteria « Pavia ». — Comandante di compagnia impegnata in azione di contrattacco, sotto l'infuriare del fuoco avversario condusse il proprio reparto a decisa azione ristabilendo l'integrità della linea difensiva. Manifestatosi un accanito attacco notturno, lo infranse con tenace resistenza, infliggendo all'avversario ingenti perdite in uomini e mezzi corazzati. Successivamente nel ripiegamento manteneva salda la compagine del reparto opponendo ripetuta resistenza al dilagare di strapotenti forze nemiche. — El Alamein (A.S.), 24 ottobre-6 novembre 1942.

GNECCO Mario di Filippo e di Luisa Casella, da Tunisi, classe 1909, distretto di Genova, sottotenente complemento, 33° battaglione coloniale (*alla memoria*). — Volontario partecipava alle operazioni di guerra in Africa orientale In cruenta battaglia, comandante di compagnia ascari, resisteva su di una posizione di vitale importanza a reiterati attacchi di preponderanti forze infliggendo sanguinose perdite, in uomini e mezzi, all'avversario. Decimata la compagnia, esaurite le munizioni, riordinava i superstiti e li trascinava in un travolgente contrassalto all'arma bianca. Colpito da granata cadeva sul campo. — Colline Basali Aliscià Barentù (A.O.) 30 gennaio 1941.

SANGIORGIO Corrado di Giovanni e di Audisio Eg., da Ivrea, classe 1909, maggiore art. s.p.e., 3ª Divisione alpina « Julia ». — Addetto ad un comando di grande unità impegnata su uno scacchiere operativo particolarmente difficile, si distingueva — ripetutamente — per ardimento in pericolose missioni. In aspro ripiegamento, soldato fra i soldati, partecipava a numerosi e sanguinosi contrassalti guidando uomini di vari reparti rimasti senza ufficiali. Catturato dopo strenua resistenza, in dura prigionia manteneva in ogni circostanza alto l'onore del soldato d'Italia. — Fronte russo, agosto 1942 22 agosto 1946.

(4242)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1956, n. 991.

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b*) dell'art. 16;

2) il contributo previsto dell'art. 19;

3) il contributo previsto dall'art. 22;

4) la percentuale prevista dall'art. 24;

5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;

7) i versamenti volontari degli iscritti;

8) i redditi del patrimonio;

9) ogni altra eventuale entrata ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi

procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione L. 100
2) davanti ai pretori » 200
3) davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative » 300
4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello » 400
5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette » 500
6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
a) se di primo grado . . » 300
b) se di secondo grado o unico grado . . » 400

Art. 6.

Il testo dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'art. 598 Codice procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'art. 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'art. 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei conciliatori;

lire 300 per i decreti penali;

lire 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

lire 1500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;

lire 2000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 3000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può aver luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Art. 7.

Il testo dell'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

Art. 8.

I primi tre commi dell'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito pro-

fessionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

Art. 10.

Il testo dell'art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante dalla tabella applicabile fra quelle allegate alla presente legge con le lettere *A, B, C,* e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella *E* ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51 ».

Art. 11.

L'art. 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'art. 27 l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilità ».

L'art. 35 della legge predetta prende il n. 36 ed è sostituito dal testo seguente:

« In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella *D* allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'art. 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

Art. 13.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennità di contingenza previsto dall'art. 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42.

Art. 14.

Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole « e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno ».

Nel quarto comma dell'art. 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare.

Art. 15.

Il testo dell'art. 55 della legge 9 gennaio 1952, è sostituito dal seguente:

« Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di età ».

Art. 16.

Il terzo comma dell'art. 58 e l'art. 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati.

Art. 17

Dopo l'ultimo comma dell'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — VIGORELLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 992.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Principe di Napoli » di Siracusa.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Principe di Napoli » di Siracusa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 993.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Valfrè » di Torino.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Valfrè » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 994.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Roccadaspide (Salerno).

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Roccadaspide (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 995.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Chiabrera » di Savona.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Chiabrera » di Savona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 996.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Balbo » di Torino.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Balbo » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 997.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Vitrioli » di Reggio Calabria.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Vitrioli » di Reggio Calabria viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 998.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Di Giacomo » di Napoli.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Di Giacomo » di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 999.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Taurianova (Reggio Calabria).

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Taurianova (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1956.

Determinazione del contingente del personale salariato temporaneo in servizio presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per l'esercizio finanziario 1955-1956.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1954, concernente la determinazione del contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1954-55;

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione del contingente numerico di personale salariato temporaneo strettamente indispensabile durante l'esercizio finanziario 1955-56 al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i servizi di sorveglianza e manutenzione dei tronchi di ferrovie secondarie in costruzione in Sicilia,

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1955-56, è stabilito in numero di 21 (ventuno) unità tutte assegnate alla quarta categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1956
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 167

(4197)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1956.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 30 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto stesso anno, n. 175, relativo alla nomina dei componenti del Collegio suddetto per il periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero a decorrere dal 1° luglio 1956;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1958, come segue:

Guarini dott. Matteo, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Ferroni Carli dott. Dino, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, revisore;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, revisore.

Art. 2.

Ai componenti del Collegio dei revisori saranno corrisposte le indennità stabilite dal decreto interministeriale del 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1953, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 298.

Fermo rimane il gettone di presenza statuito con decreto Ministeriale 1° luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 dicembre dello stesso anno.

La relativa spesa graverà sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1956

Il Ministro : MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1956
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 116. — COSTA ALBESI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Maierato, Pizzo e San Gregorio d'Ippona, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Maierato, Pizzo e San Gregorio d'Ippona, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per i comuni di Maierato, Pizzo e San Gregorio d'Ippona, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro : ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1956
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 155. — BENNATI

(4206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pergola, frazione Mezzanotte-Cuppio (Pesaro)

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro-Urbino, dell'estensione di ettari 700 circa, compresa nel comune di Pergola, frazione Mezzanotte-Cuppio, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord-ovest: fiume Cesano fino al Molino Chiocco;

sud: fosso della Castagna;

est: strada comunale Pergola-Arcevia fino al ponte di Sterleto;

sud-ovest: strada del fiume Cesano: Serralta; Canterino, fino al confine con la provincia di Ancona.

(4176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1956, registro n. 17 Interno, foglio n. 333, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) di un mutuo di L. 220.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4274)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1956, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 luglio 1954 dal sig. Calascibetta Edoardo avverso il decreto Ministeriale 14 gennaio 1954, con il quale fu disposto il collocamento a riposo del medesimo.

(4228)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 6 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	—	624,90	624,85	624,81	624,82	624,85	624,70	624,70	624,80
$ Can.	637,25	—	637,25	637,375	637,80	636,75	637,50	637 —	637 —	637,25
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,80	145,81	145,75	145,805	145,81	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,07	—	90,15	90,07	90,05	90,05	90,06	90,06	90,06	90,07
Kr. N.	87,12	—	87,16	87,13	87,24	87,10	87,13	87,12	87,12	87,10
Kr. Sv.	120,94	—	120,95	120,98	120,95	120,95	120,96	120,92	120,92	120,90
Fol.	163,75	—	163,75	163,74	163,70	163,80	163,73	163,74	163,74	163,80
Fr. B.	12,525	—	12,515	12,5225	12,50	12,55	12,52125	12,521	12,52	12,52
Fr. Fr.	177,57	—	177,56	177,54	177,45	177,70	177,55	177,58	177,58	177,55
Fr. Sv. acc.	142,84	—	142,83	142,83	142,85	143 —	142,82	142,84	142,84	142,85
Lst.	1741,25	—	1741,875	1741,75	1741,20	1741,50	1741,185	1741,20	1741,125	1741,25
Dm. occ.	149,06	—	149,10	149,06	148,95	149,20	149,05	149,07	149,07	149,05

Media dei titoli del 6 settembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	62,425
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	83,525
Redimibile 3,50 % 1934	79,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,05
Id. 5 % 1936	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	637,437
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	87,13
1 Corona svedese	120,97
1 Fiorino olandese	163,735
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	177,545
1 Franco svizzero acc.	142,825
1 Lira sterlina	1741,437
1 Marco germanico	149,055

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 6561-Div. 3ª san. in data 20 dicembre 1955, col quale è stato bandito il concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche di Montignoso e Pian di Molino-Gragnola-Cortila, vacanti in questa Provincia al giorno 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici della provincia di Massa Carrara, nonchè dai comuni interessati di Montignoso, Fivizzano e Fosdinovo;

Visto l'art. 46 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Massa Carrara, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pasino dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Messina dott. Salvatore, medico provinciale;

Luciani prof. Angelo, primario medico presso l'Ospedale civile di Carrara;

Panizzi prof. Elio, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Massa;

Giannarelli dott. Benvenuto, medico condotto di Soliera.

Segretario:

Contenti dott. Antonio Maria, consigliere di terza classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge.

Massa, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: LA SELVA

(4235)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 742-San. del 23 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 16 aprile 1956, con cui furono designati i vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954;

Visti i successivi decreti di modifica;

Rilevato che il dott. Monizza Pietro, quinto graduato ed assegnatario della condotta della frazione Poggiorsini di Gravina in Puglia, non ha assunto servizio nel termine fissatogli;

Vista la deliberazione in data 10 agosto 1956, con cui la Giunta municipale di Gravina in Puglia ha dichiarato rinunciatario il predetto dott. Monizza;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta medica di Poggiorsini al candidato che segue in graduatoria il dott. Monizza;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. Scaglione Antonino, nato a Cosenza il 15 agosto 1915 (sesto graduato) è dichiarato vincitore del concorso per tre posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 7576 del 3 marzo 1954 ed assegnato alla condotta della frazione Poggiorsini del comune di Gravina in Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Bari e del comune di Gravina in Puglia.

Bari, addì 16 agosto 1956

Il prefetto: CARTA

(4175)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 4337 in data 29 febbraio 1956, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, nonchè quelli successivi concernenti l'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Ritenuto la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi di Bagnara di Romagna e di Casola Valsenio resesi vacanti per rinunzia da parte dei concorrenti vincitori dottori Sebastiani Battista e Costa Giorgio;

Vista, altresì, la lettera di rinunzia alla sede di Casola Valsenio presentata dal candidato dott. Boschi Sergio;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei concorrenti che seguono i sunnominati nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Costa Giorgio: condotta veterinaria di Bagnara di Romagna;

2) Romagnoli Ruggero: condotta veterinaria di Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 24 agosto 1956

p. *Il prefetto*: DAVOLIO

(4181)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.